


‘Dimesso’ chi non va al lavoro, rapporto risolto dopo 16 giorni di assenze ingiustificate

Il datore di lavoro non dovrà versare il ticket di licenziamento, mentre il lavoratore non avrà diritto alla Naspi (l'indennità di disoccupazione)



di [Daniele Cirioli](#) 13/12/2024



Ufficio

Addio al lavoro dopo 16 giorni continui di assenze ingiustificate. Infatti, al 17mo giorno (se un diverso termine non è fissato dal Ccnl) il rapporto di lavoro s'intenderà risolto per volontà del lavoratore, cioè per dimissioni, ma senza necessità di eseguire la procedura telematica. In tal caso, il datore di lavoro dovrà inviare la CO (comunicazione obbligatoria di cessazione) e una

nuova comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificare la veridicità del fatto. A prevederlo è l'art. 19 del ddl lavoro. Di conseguenza, trattandosi di dimissioni, il datore di lavoro non dovrà versare il ticket di licenziamento, mentre il lavoratore non avrà diritto alla Naspi (l'indennità di disoccupazione).

Le dimissioni di fatto



quindi, se il rapporto cessa per dimissioni o per risoluzione consensuale (ad eccezione di alcuni casi). Consapevoli di ciò, i lavoratori hanno escogitato un sistema per aggirare l'intoppo: non presentarsi più al lavoro senza giustificazione. Infatti, così si espongono al rischio di un licenziamento disciplinare che, una volta ottenuto (l'azienda non può restare con il posto vuoto per lungo tempo), darà loro diritto alla Naspi. La relazione al ddl Lavoro lo spiega: la norma ha «l'obiettivo di riequilibrare le posizioni dei contraenti in tutti quei casi in cui il lavoratore effettivamente manifesta la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ma non adempie alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di godere della fruizione della indennità di disoccupazione Naspi che la normativa vigente non riconosce in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa».

Il ticket licenziamento

Il sistema ha funzionato sempre bene, ma negli ultimi anni ha iniziato a varcare le porte dei tribunali per la questione legata al pagamento del ticket licenziamento, cioè il contributo obbligatorio dovuto dal datore di lavoro all'Inps e che serve proprio a finanziare la Naspi. In caso di dimissioni, non avendo il lavoratore il diritto alla Naspi, non c'è nemmeno obbligo di pagare il ticket da parte del datore di lavoro. Nei casi di licenziamenti "indotti" dai lavoratori, pertanto, i datori di lavoro hanno iniziato a fare causa all'Inps per non versare più il ticket.

Stop ai furbetti della Naspi

A risolvere la questione ci pensa il ddl lavoro. Stabilisce che quando l'assenza ingiustificata si protragga oltre il termine fissato dal Ccnl o, in mancanza di questo, per più di 15 giorni (il che significa almeno 16 giorni), il rapporto s'intende risolto "per volontà del lavoratore", senza dover seguire la procedura delle dimissioni telematiche. La nuova norma non opera qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di giustificare l'assenza per causa di

prima. Il Ccnl del commercio, per esempio, da questa possibilità dopo soli 5 giorni di assenze ingiustificate nell'anno solare. A questo punto, il ministero del lavoro dovrà dire se questo termine si potrà applicare anche per la nuova ipotesi del ddl lavoro o se i Ccnl ne dovranno prevedere uno specifico e nel frattempo applicare il termine di 16 giorni. Secondo beneficio al datore di lavoro: non dover versare il ticket. Il beneficio per il lavoratore, invece, è l'eliminazione della possibilità di aggirare una normativa per accaparrarsi una prestazione di cui non ha diritto.

Riproduzione riservata

Daniele Cirioli

Collaboratore

